

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

(Prov. di Reggio Calabria)

Rep. n.2054/2018

OGGETTO: PERMUTA DI N.2 APPARTAMENTI GIA' E.R.P. IN PROPRIETA'
DELL'ENTE E DEL SIG. LISI ANTONIO.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di gennaio in Villa San Giovan-
ni (RC), nella sede municipale e nell'Ufficio di Segreteria, avanti a me dott.

FRANCESCO GANGEMI, Segretario Generale, abilitato a ricevere e rogare i contratti

nella forma pubblico-amministrativa nell'interesse dell'Ente, a norma dell'art.97 com-
ma 4 lett."c" del D.Lgs. n.267/00, con l'assistenza dei testimoni noti ed idonei: dott.

GIUSEPPE GENTILE, nato a Monopoli (BA) l'1 gennaio 1951 e residente a Monopoli
(BA) in Via Magenta, n.65 e ROSARIO BELLE' nato il 9-settembre 1952 a Villa San

Giovanni (RC) e residente a Villa San Giovanni (RC) in Via La Volta, n.26, sono per-
sonalmente comparsi:

1 – Per conto e in rappresentanza del COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI, con sede
in Villa San Giovanni, Via Nazionale, n.625 (c.f.: 80003650803 e partita I.V.A.:

00790100804), presso il quale è domiciliata per la carica, la dott.ssa MARIA
VINCENZA SALZONE, nata a Villa San Giovanni (RC) il 7 agosto 1969, che agisce

nella qualità di Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Patrimonio di detto
Comune e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 luglio

2015, n.24, divenuta esecutiva il 13 agosto 2015, che in copia conforme si allega
distinta con la lettera "A";

2 – Il Sig. LISI Antonio, nato a Villa San Giovanni (RC) il 4 febbraio 1947, residente in
Villa San Giovanni (RC), in Via Cavallotti, n.2, Cod.Fisc.: LSINTN47B04M018J, che

dichiara di essere coniugato con la Sig.ra BISACCIA Angela, nata a Villa San Giovanni (RC) il 17 giugno 1950, Cod.Fisc.: BSCNGL50H57M018R, in regime di comunione dei beni.

Detti componenti, della cui identità personale io dott. FRANCESCO GANGEMI, Segretario Generale, sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue.

PREMETTONO

Che il Comune è legittimo proprietario dell'immobile identificato catastalmente alla Sezione Urbana B al foglio di mappa 3, particella 216, subalterno 6, sito nella Frazione Cannitello, Via Cavallotti, n.10 (ora Via XX Settembre n.12).

Che si è avuto modo di constatare che quando è stato stipulato l'atto di compravendita tra il Demanio dello Stato ed la Sig.ra LISI Giacoma, in data 23-11-1970, n.d'ordine 14409, formalità n.13160, è stato commesso un errore di identificativi catastali, consistente nell'attribuzione dell'immobile identificato Partita n.909, Foglio 3, Principale 213 sub.6.

Che, successivamente al decesso della Sig.ra LISI Giacoma, avvenuto in data 21 agosto 1973, la proprietà del suddetto immobile, con atto di successione in data 17-9-1983, n.d'ordine 13395, formalità n.12032, è stata trascritta a favore di MESSINA Francesca nata il 30 novembre 1920 a Villa San Giovanni (RC), di MESSINA Caterina nata il 25 dicembre 1922 a Villa San Giovanni (RC) e di MESSINA Giovanna nata il 30 marzo 1933 a Villa San Giovanni (RC) riportando lo stesso errore di identificazione catastale.

Che lo stesso errore è stato replicato nel successivo atto di compravendita tra i Sigg. MESSINA Francesca e MESSINA Giovanna a favore della Sig.ra MESSINA Caterina, rogato dal Notaio Dott. Osvaldo Carillio in data 29 giugno Rep.n.874 e trascritto a

Reggio Calabria il 13 luglio 1983 ai nn.10050/8968 e registrato a Reggio Calabria il 15 luglio 1983 al n.3301;

Che, da ultimo, a seguito del decesso della Sig.ra MESSINA Caterina, avvenuto il 7 gennaio 2004, con denuncia n.12503 in atti dal 26-11-2004, prot.n.RC0252298, registrazione vol.109 n.54 del 25-11-2004, la proprietà del suddetto immobile, è stata trascritta a favore di LISI Antonio nato a Villa San Giovanni (RC) il 4 febbraio 1947;

Che in tutti questi passaggi si è sempre ripetuto l'errore di identificare l'immobile alla Sezione Urbana B al foglio di mappa 3, particella 213, subalterno 6 anziché identificarlo catastalmente al Foglio B/3 particella 216 sub.6, ubicato in Via Cavallotti, n.10.

Che appare necessario, mediante il presente atto, eliminare gli errori di identificazione catastale, permutando i predetti immobili, fermo restando il possesso reale dei beni oggetto della permuta da parte di ciascuno dei permutanti.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue.

PRIMA CESSIONE IN PERMUTA

Il Sig. LISI Antonio, a corpo e con ogni garanzia di legge, in virtù del presente atto, a titolo di permuta, cede e trasferisce, al Comune di Villa San Giovanni, che come sopra rappresentato e a tale titolo accettano ed acquistano, la piena proprietà del seguente immobile sito nel Comune di Villa San Giovanni (RC), unità immobiliare facente parte di un maggior fabbricato sito nella Frazione Cannitello, oggi Via XX Settembre, n.12, e precisamente:

- appartamento posto al piano terra, composto di vani catastali 2,5, confinante con altre due abitazioni e vano scale, salvo altri.

Detto immobile è censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Villa San Giovanni, Sezione Urbana B al foglio di mappa 3, particella 213, subalterno 6, cat. A/4, vani

2,5, RC € 80,05 ed è raffigurato nella planimetria che, sottoscritta dai componenti e da me Segretario Generale, si allega distinta con la lettera "B".

Dichiara la parte permutante, presente e come sopra rappresentata, che il valore di quanto ceduto in permuta dal Sig. LISI Antonio è di € 6.404,00 (euro seimilaquattrocentoquattro/00).

SECONDA CESSIONE IN PERMUTA

- Il Comune di Villa San Giovanni, come sopra rappresentato, a corpo e con ogni garanzia di legge, in virtù del presente atto, a titolo di permuta, cede e trasferisce, al Sig. LISI Antonio, che a tale titolo accetta ed acquista, la piena proprietà del seguente immobile sito nel Comune di Villa San Giovanni (RC), unità immobiliare facente parte di un maggior fabbricato sito nella Frazione Cannitello, Via Cavallotti, n.10 oggi n.1 e precisamente:

- appartamento posto al piano terra, composto di vani catastali 2,5, confinante con altre due abitazioni e vano scale, salvo altri.

Detto immobile è censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Villa San Giovanni, Sezione Urbana B al foglio di mappa 3, particella 216, subalterno 6, cat. A/4, vani 2,5, RC € 80,05 ed è raffigurato nella planimetria che, sottoscritta dai componenti e da me Segretario Generale, si allega distinta con la lettera "C".

Dichiara la parte permutante, presente e come sopra rappresentata, che il valore di quanto ceduto in permuta dal Comune di Villa San Giovanni è di € 6.404,00 (euro seimilaquattrocentoquattro/00).

NORME COMUNI

Ai sensi della Legge 30 luglio 2010, n.122, le parti cedenti, come sopra costituita e rappresentata, dichiarano, e le parti cessionarie, come sopra costituita e rappresentata, prendono atto ed accettano, che i dati di identificazione catastale delle unità im-

mobiliari urbane oggetto del presente atto, come sopra riportati, corrispondono alle planimetrie depositate in Catasto, come pure risulta dalle allegare planimetrie rilasciate dall'Agenzia del Territorio Catasto Fabbricati Ufficio Provinciale di Reggio Calabria, cui le stesse parti fanno riferimento agli effetti di legge.

Le parti cedenti, come sopra costituite e rappresentate, dichiarano, e le parti cessionarie, come sopra costituite e rappresentate, prendono atto ed accettano, che i dati catastali e le planimetrie sopra citati sono pienamente conformi allo stato di fatto degli immobili.

Dichiarano le parti permutanti, come sopra costituita e rappresentata, che gli immobili oggetto del presente atto sono ad essi pervenuti:

- per quanto concerne l'immobile ceduto dal Sig. LISI Antonio in forza dell'atto di successione da MESSINA Caterina;

- per quanto concerne l'immobile ceduto dal Comune di Villa San Giovanni in forza della sottoscrizione, in data 22 maggio 2007, prot.n.8870, con il Demanio dello Stato del verbale di consegna a suo favore di n.152 alloggi popolari, a titolo gratuito e della successiva trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio di Calabria in data 26 febbraio 2015, ai nn.2725/2247.

Sono compresi nelle presenti cessioni in permuta, in giusto rapporto fra la parte ed il tutto, i diritti condominiali su quelle parti dei maggiori fabbricati che, ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile, sono comuni negli edifici.

La presente permuta viene fatta e rispettivamente accettata da entrambe le parti permutanti con tutti e singoli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, accessioni, azioni e ragioni e servitù attive e passive inerenti dei sopra descritti immobili, che si cedono, si trasferiscono e si acquistano nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, come si possiedono e si ha diritto di possedere, rispettivamente, da ciascuna delle

parti permutanti.

L'una parte presta all'altra le garanzie di legge, garantendo l'assoluta ed esclusiva proprietà dei beni rispettivamente ceduti, e dichiarando che essi sono franchi e liberi da ipoteche, oneri reali e fiscali, servitù, trascrizioni pregiudizievoli, tasse ed imposte arretrate e diritti di terzi, obbligandosi in caso contrario per i danni e per l'evizione ai sensi di legge.

A seguito delle suddette cessioni in permuta, le parti si immettono, a far tempo da oggi, nel possesso materiale e legale dei cespiti ceduti.

Agli effetti fiscali, le parti fanno constare quanto appresso:

- che il valore di quanto trasferito dal Sig. LISI Antonio è di € 6.404,00 (euro seimilaquattrocentoquattro/00);

- che il valore di quanto trasferito dal Comune di Villa San Giovanni è di € 6.404,00 (euro seimilaquattrocentoquattro/00);

- che non vi è luogo ad alcun conguaglio.

Le parti permutanti rinunziano a qualsiasi diritto di ipoteca legale, con esonero per l'iscrizione d'ufficio e si rilasciano rispettiva e reciproca quietanza.

Il Sig. LISI Antonio e la dott.ssa Maria Vincenza SALZONE nella citata qualità di rappresentante del Comune di Villa San Giovanni ed in proprio, a norma della vigente normativa urbanistica in materia di attività edilizia, da me Segretario Generale richiamati sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci previste dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, dichiarano, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. sopracitato ed ai sensi e per gli effetti dell'art.40 della Legge 28 febbraio 1985, n.47 e ss.mm.ii., che le opere riguardanti i suddetti immobili sono state iniziate e ultimate anteriormente al 1° settembre 1967.

Dichiarano altresì che successivamente non sono state eseguite opere o mutamenti

che richiedano il rilascio di provvedimenti autorizzativi comunali.

Imposte e spese del presente atto e delle dipendenti formalità si convengono a carico delle parti permutanti.


Il presente atto, dattiloscritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia su facciate intere sei e parte della settima sin qui, oltre le firme, viene letto alle parti costituite, le quali a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano; pertanto, le parti costituite, unitamente a me Ufficiale rogante, lo sottoscrivono, come segue:

Il permutante

Il Responsabile Settore Economico Finanziario

(Sig. ISI Antonio)

(Dott.ssa Maria Vincenza Salzone)




TESTIMONI

(Dott. Giuseppe Gentile) teste



(Sig. Rosario Bellè) teste



IL SEGRETARIO GENERALE - UFFICIALE ROGANTE

(Dott. Francesco Gangemi)

